



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Servizio Lavori Pubblici

Ordinanza n. 189 del 05/08/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO SUPERFICIALE MINORE SUL TERRITORIO COMUNALE – INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEI CITTADINI, DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI, TOMBAMENTI, FOSSE STRADALI, CAMPI INCOLTI E AREE PRIVATE ADIACENTI ALLA VIABILITÀ PUBBLICA, SIA IN AMBITO URBANO CHE RURALE.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

VISTE:

- l'Ordinanza sindacale n. 35/2010 e n. 83/2010 “*Obblighi per i proprietari di aree e/o terreni privati prossimi ad abitazioni, strade e sentieri*”;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana, *art. 74 Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte – recinzione dei terreni e azioni di salvaguardia* – norme per la civile convivenza – approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2016 e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2017;

VISTO il Regolamento edilizio comunale, *art. 10 Aree inedificate ed edifici in disuso* – approvato il 13/02/2028;

DATO ATTO CHE:

- il territorio del Comune di Poggio a Caiano è frequentemente colpito da precipitazioni piovose di elevata intensità;
- si ritiene opportuno disciplinare, anche con il coinvolgimento dei soggetti privati, la manutenzione del reticolo idraulico classificato e non classificato, al fine di prevenire situazioni di allagamento e migliorare la gestione del rischio idraulico;

CONSIDERATA la necessità di garantire una manutenzione costante e puntuale dell'intero reticolo idraulico superficiale minore — comprendente fosse di scolo, attraversamenti, tombamenti

e simili — affinché sia mantenuto pulito e in perfetta efficienza, al fine di prevenire danni o situazioni di pericolo per le proprietà pubbliche e private;

RILEVATO che, con sempre maggiore frequenza, emergono situazioni di abbandono di aree, sia all'interno del centro abitato che in zona collinare, anche non prospicienti la sede stradale, accertate a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Municipale, nelle quali non risultano eseguite le periodiche e necessarie attività di sfalcio dell'erba, potatura e manutenzione delle opere di regimazione delle acque meteoriche;

RICHIAMATE le Ordinanze sindacali sopracitate n. 35/2010 e n.83/2010 secondo le quali “...*ai proprietari delle aree e dei terreni incolti prossimi alle abitazioni e lungo le strade e vie di comunicazione compresi i sentieri si ordina di procedere agli interventi di pulizia, tali da mantenere la perfetta pulizia dei luoghi, mediante operazioni da effettuarsi entro il 30 Giugno ed il 30 Settembre di ogni anno.*”;

RICHIAMATE le Ordinanze sindacali sopracitate n. 35/2010 e n.83/2010 secondo le quali “...*la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo unico di € 500,00 somma applicabile senza le riduzioni previste dalla Legge 689/81, oltre all'addebito a carico degli inadempienti delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio*”;

DATO ATTO che rientra tra le competenze dell'Ufficio di Polizia Municipale l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni normative e regolamentari emanate dall'Amministrazione comunale, così come stabilito dalle Ordinanze sindacali sopracitate n. 35/2010 e n. 83/2010;

RILEVATO che rientra tra i compiti del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici il mantenimento in efficienza delle infrastrutture pubbliche, ivi compreso il reticolo idraulico di competenza comunale, nonché la predisposizione, l'attuazione e il controllo degli interventi previsti dai regolamenti comunali in materia di tutela ambientale, sicurezza idraulica e decoro urbano in capo ai soggetti privati;

DATO ATTO CHE ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, *art. 74 Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte – recinzione dei terreni e azioni di salvaguardia*, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico – sanitario o di pubblica incolumità;

DATO ATTO CHE ai sensi del Regolamento edilizio comunale, *art. 10 Aree inedificate ed edifici in disuso* le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono ma devono essere sistemate e mantenute decorosamente, possibilmente coltivate a giardino;

VISTI gli ex art. 98 e 102 dell'Allegato F della Legge 2248 del 1865 e ai sensi degli art. 9, 10, 11 e 12 del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e degli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile, la manutenzione e le relative spese di manutenzione dei fossi, degli scoli, dei canali, dei tratti tombati, delle cunette, portelle, paratie, griglie e comunque ogni altra opera d'arte costituente il reticolo idraulico minore, spetta ai proprietari dei beni che li fronteggiano (frontisti), ai conduttori e a quelli che li utilizzano come scoli a qualsiasi scopo, affinché sia ridotto il rischio idraulico a tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 140 del Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904, i possessori o aventi diritto dei fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le chiaviche e paratoie le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica, mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte;

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), d), f) g) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "Nuovo

Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

- ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

PREMESSO CHE la presente ordinanza non intende sostituirsi a quanto già prescritto con le precedenti ordinanze sindacali n. 35/2010 e 83/2010, ma è altresì da considerarsi come atto aggiuntivo anche in applicazione di quanto previsto dai regolamenti sopracitati: Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento Edilizio Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- lo sviluppo incontrollato della vegetazione arborea accresce il pericolo di incendi nelle zone incolte oltre a causare l'ostruzione di fossi e canali, compromettendo il regolare deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
- la presenza di erba alta e non curata favorisce la diffusione di insetti e animali dannosi per la salute pubblica e aumenta inoltre il rischio di incendi, anche lungo le vie comunali e vicinali;
- le siepi, se non mantenute, tendono a sporgere invadendo carreggiate, marciapiedi e passaggi pedonali, mentre i rami di alberi piantati in aree private possono estendersi pericolosamente sulla sede stradale;
- gli alberi cresciuti in aree boscate o trascurate lungo i margini stradali, con tronchi inclinati e chiome che si protendono sulla carreggiata, rappresentano un pericolo potenziale;
- la vegetazione presente in giardini, terreni incolti o aree boschive, se affetta da marcescenze, rami spezzati o instabili, può cadere sulla strada antistante, costituendo un rischio per la sicurezza;
- le coltivazioni (come alberi, arbusti o rampicanti), se posizionate in modo inadeguato, possono ostacolare la visibilità della segnaletica stradale o interferire con la regolare fruizione delle vie pubbliche;

- alcune aree, sia urbane che extraurbane, si trovano in uno stato di abbandono a causa della mancata esecuzione di tagli periodici dell'erba e di potature necessarie alla gestione della vegetazione;
- la presenza di foglie ed erbacce nei fossi e nelle cunette a bordo strada compromette la funzionalità del sistema di raccolta delle acque piovane, riducendone l'efficacia durante le precipitazioni;
- la mancanza di regolare manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, fossati e canali all'interno del territorio comunale comporta un aumento del rischio idraulico in occasione di eventi piovosi intensi;
- i corsi d'acqua secondari che attraversano proprietà private non devono essere alterati, salvo che tali modifiche non garantiscano la continuità del flusso idrico, evitando ristagni o allagamenti nelle zone adiacenti, comprese le strade;
- la trascuratezza nella gestione di siepi e alberi, che invadono parzialmente la carreggiata, può costituire un intralcio alla circolazione stradale e occultare la segnaletica, generando pericolo;
- l'abbandono e l'insufficiente pulizia dei fossi, che raccolgono il deflusso idrico dei terreni e delle canalizzazioni sotterranee, favorisce frequenti ostruzioni delle fognature, allagamenti di campi e strade, e causa disagi e danni per la collettività;
- episodi di allagamento delle strade si verificano anche a causa del comportamento negligente di alcuni proprietari confinanti con vie di diversa natura (comunali, private o vicinali), i quali omettono di effettuare le manutenzioni necessarie, come la pulizia dei fossi laterali, la rimozione di residui agricoli o il taglio della vegetazione in eccesso;
- tali condizioni possono determinare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e richiedere l'intervento del Comune, che si vede costretto a destinare risorse economiche, altrimenti impiegabili per altri fini, alle operazioni di ripristino e messa in sicurezza.

ACCERTATO CHE:

- durante il periodo estivo, il territorio comunale è particolarmente esposto al rischio di incendi, i quali, sviluppandosi in terreni abbandonati o trascurati, invasi da sterpaglie e arbusti, possono rappresentare una seria minaccia per la sicurezza pubblica. Tali incendi, infatti, possono propagarsi rapidamente verso aree limitrofe e coinvolgere strutture ed elementi infrastrutturali, sia all'interno che all'esterno delle zone colpite;
- gli alvei di fossi e canali – siano essi collocati lungo vie pubbliche (comunali, vicinali, private) o in ambito rurale – devono essere oggetto di regolare manutenzione da parte dei proprietari confinanti o di chi ne fa uso come via di scolo, attraverso la rimozione di materiali erbacei, fangosi o di qualsiasi altro elemento che ostacoli il normale deflusso delle acque meteoriche;
- le sponde erbose di fossi e canali devono essere tenute in condizioni decorose, evitando l'accumulo eccessivo di vegetazione che potrebbe ridurre la capacità di smaltimento idrico;
- i tratti tombati e gli attraversamenti – indipendentemente dalla loro collocazione lungo strade pubbliche, private o vicinali – devono essere mantenuti costantemente puliti e liberi da ostruzioni, a cura e spese dei soggetti che ne traggono beneficio o dei proprietari confinanti, al fine di garantire il regolare flusso delle acque;
- è vietato occludere, deviare o modificare in qualsiasi forma i canali destinati allo scolo delle acque;

DATO ATTO CHE al fine di prevenire situazioni di rischio idraulico e/o idrogeologico, garantire il regolare deflusso delle acque all'interno del reticolo idrografico minore ed evitare la formazione di ristagni, è fondamentale assicurare un'adeguata manutenzione dei corsi d'acqua, dei fossi e delle fosse campestri;

VISTI:

- l'art. 140 del Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904;
- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche, in particolare degli artt. 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
- il Codice Civile, in particolare degli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917 e seguenti;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- il D.M. 06/09/1994 e s.m.i.;
- la D.C.R.T. 08/04/1997 n.102 e s.m.i.;
- gli artt. 423 e 423 bis 449 e 650 del C.P.;
- la Legge Regionale n.39/2000 "Legge Forestale Toscana" e s.m.i.;
- la Legge n.353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.48/R "Regolamento forestale della Toscana" e s.m.i.;
- il D.lgs 139/2006 Titolo III in materia di prevenzione incendi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Poggio a Caiano;
- il Regolamento Edilizio Comunale;

ORDINA

1. ai proprietari, o a chi ne abbia la responsabilità, di terreni e aree di qualunque destinazione d'uso ricadenti nel territorio comunale, nonché ai proprietari confinanti con fossi adiacenti a strade di ogni tipo (comunali, vicinali o private), a provvedere — a proprie spese e sotto la propria responsabilità — all'esecuzione periodica di tutte le attività necessarie alla manutenzione e alla pulizia dei fossi, canali di scolo, tratti tombati, cunette, portelle, paratoie, griglie e, in generale, di tutte le opere idrauliche che compongono il reticolo idrografico superficiale minore presente all'interno o lungo i confini delle rispettive proprietà, mediante:
 - **La rimozione di qualunque ostacolo, struttura o manufatto** (quali recinzioni, costruzioni varie, nuovi rialzi di terreno, depositi di materiali lungo i margini, ecc.) che possa compromettere il regolare deflusso delle acque meteoriche o pregiudicare la stabilità e tenuta degli argini, aggravando il rischio idraulico per le strade e le proprietà adiacenti;
 - **Il taglio e la gestione della vegetazione** arborea e arbustiva, incluse le piante con apparato radicale esposto, instabili o inclinate verso l'alveo, da effettuare almeno **due volte l'anno — entro il 30 GIUGNO ed entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario** al fine di mantenere in efficienza l'infrastruttura idraulica e garantire lo scorrimento delle acque. Tutti i residui vegetali e materiali risultanti dagli interventi di sfalcio dovranno essere prontamente rimossi per evitare ostruzioni;
 - **Il ripristino di fossi o canali eventualmente interrati o ostruiti**, attraverso il recupero della sezione idraulica originaria mediante lavori di scavo, approfondimento dell'alveo (ricavatura), e, se necessario, il riequilibrio delle pendenze, al fine di assicurare il corretto convogliamento delle acque verso i corsi d'acqua o torrenti recettori;

2. ai proprietari, o a chi ne abbia la responsabilità, di provvedere alla regolare manutenzione e pulizia dei tombamenti e pozzetti presenti all'interno delle proprie aree o a confine con strade di qualsiasi genere, mantenendo tali manufatti costantemente liberi da rifiuti o materiali che possano ostacolare il corretto deflusso delle acque, mediante operazioni periodiche di spurgo e sostituendo le tubature, qualora le sezioni delle tubazioni installate risultino non conformi o sufficienti per diametro, previa comunicazione e accordo con gli Uffici Comunali competenti;
3. ai proprietari, o a chi ne abbia la responsabilità, di strade o vialetti privati, di impedire che il materiale proveniente dalle strade come ghiaia, sabbia, terra o altro, possano invadere la sede di strade comunali o vicinali;
4. ai proprietari, o a chi ne abbia la responsabilità, di mantenere regolarmente siepi, taglio di rami di alberature e rimozione degli sfalci erbosi nonché dei rifiuti, nelle aree private, anche ad uso pubblico;
5. ai proprietari, o a chi ne abbia la responsabilità, di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, sfalci di potature, rovi, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le stesse aree pulite attraverso periodici sfalci della vegetazione, al fine di evitare, per la tutela della pubblica e privata incolumità, oltre agli interventi calamitosi anche il possibile rischio di propagazione incendi;

STABILISCE

che gli interventi di pulizia descritti al paragrafo precedente dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- costantemente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre e comunque ogni qualvolta si renda necessario, in particolare in prossimità di eventi meteorologici importanti, provvedendo ad un controllo costante del reticolo superficiale e dei tratti tombati, delle portelle, paratie o griglie presenti all'interno della proprietà o a confine, ed intervenendo, se necessario, alla sua pulizia al fine di garantire il corretto deflusso delle acque;

che nel periodo compreso tra il 21 giugno al 31 agosto di ogni anno:

- è fatto divieto di accendere fuochi nelle aree boscate e nelle loro pertinenze fino a 200 m, fatta salva diversa disposizione emessa dalla Regione Toscana in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- tutti i materiali di risulta derivanti dalle opere di pulizia e manutenzione di cui ai punti precedenti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
- in caso di inottemperanza al presente provvedimento ai trasgressori verrà irrogata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della L.689/1981, (salvo che il fatto non costituisca reato) una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

- in caso di inadempienze l'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi con rivalsa delle spese a carico degli inadempienti;
- sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile e in caso di incidenti, causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

Che gli Agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Poggio a Caiano, sul sito internet del Comune e ne sia data la massima diffusione.

Istruttore Direttivo Tecnico
TAMBURINI MASSIMO / InfoCamere
S.C.p.A.
documento sottoscritto digitalmente